

Sportello Unico Attività Produttive

ALLEGATO sub. "A".

Regolamento contenente i Criteri in materia di programmazione
Delle attività di somministrazione d'alimenti e bevande,
nell'ambito territoriale dei Comuni associati all'Unione dei comuni.

TITOLO I

Programmazione dell'Ente locale e rilascio dell'autorizzazioni

Art. 1 – Ambito d'applicazione

1. I presenti criteri regolamentano l'esercizio dell'attività di somministrazione d'alimenti e bevande, la cui tipologia unica è definita dall'art. 7 della L.R. n. 14/2003.
2. I presenti criteri si applicano nell'ambito dei territori comunali di Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio, associati all'Unione dei comuni Valle del Marecchia (Ente locale).
3. In attuazione dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 14/2003 e della delibera di Giunta regionale n. 1879/2009, sono escluse dalla programmazione comunale e dall'applicazione dei presenti criteri, l'attività di somministrazione d'alimenti e bevande che avvengono:
 - a) in esercizi dove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago; quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, impianti per la balneazione, cinema, teatri ed esercizi simili;
 - b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione viene esercitata all'interno di strutture produttive di servizio, quali agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc..
 - c) negli esercizi situati, all'interno di aree di servizio, sulle strade extra urbane principali, sulle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
 - d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: **d.1)** l'impianto di distribuzione di carburanti sia dotato del sistema "post pay, di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis, della L. n. 496/1999; **d.2)** l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e, quindi, sia collocata in modo tale d'essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore; **d.3)** l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza d'esercizio di distribuzione carburanti, rilasciata dall'U.T.F. e tenuta dal titolare medesimo;
 - e) negli esercizi polifunzionali, di cui all'art. 9 della L.R. n. 14/1999, nei quali l'attività di pubblico esercizio può essere associata a quella commerciale ed ad altri servizi d'interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - f) nelle mense aziendali e nell'attività di somministrazione non aperte al pubblico, individuate dall'Ente locale.
 - g) nell'attività soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), della L.R. n. 14/2003. Trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività

- ricettiva, ai sensi della L. n. 135/2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione, effettuata genericamente al pubblico, non è assoggettata ai criteri di programmazione dell'Ente locale. Alle attività di "Bed and Breakfast" (B&B), di cui all'art. 2, comma 4, lettera d), della L.R. n. 14/2003, in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 13 della L.R. n. 16/2004 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi, a quelli specificatamente indicati nel suddetto art. 13.
- h) nell'attività svolte in forma temporanea, disciplinate nell'art. 10 della L.R. n. 14/2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato, a cui si riferiscono;
 - i) nel domicilio del consumatore, precisando che: **i.1)** per "domicilio del consumatore" s'intende l'organizzazione, nel domicilio del consumatore, di un servizio di somministrazione d'alimenti e bevande, rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate; **i.2)** per "domicilio del consumatore" s'intende non solo la sua dimora privata, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi.
4. Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 3., l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri di programmazione dell'Ente locale, solo se si rispettano entrambe le seguenti condizioni: **4.1)** l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio, di natura accessoria, rispetto all'attività prevalente; **4.2)** la superficie dedicata all'attività di somministrazione, non è prevalente rispetto all'attività principale.
5. In conformità a quanto disposto dall'art. 12, della L.R. n. 14/2003, la semplice musica d'accompagnamento e compagnia, riprodotta da apparecchio, o eseguita dal vivo, all'interno dei locali e con le modalità stabilite dall'Ente locale, non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione, che ne abilita l'effettuazione. L'attività di somministrazione d'alimenti e bevande, ove s'effettuino tali attività, rientrano pertanto tra quelle soggette a programmazione dell'Ente locale.
6. L'attività di somministrazione, elencate dalla lettera a), alla lettera g), nel precedente comma 3., sono vincolate al collegamento funzionale e logistico, con l'attività principale, che deve risultare prevalente. Tali attività di somministrazione, non sono pertanto trasferibili, in altra sede, se non congiuntamente all'attività principale, a cui si riferiscono.

Art. 2 – Validità dei criteri

1. I presenti criteri sono assoggettabili a revisione periodica e rimangono in vigore fino all'approvazione di nuovi criteri; fermo restando il contenuto dei successivi comma 2 e 3.
2. I presenti criteri, o parte d'essi, cessano d'avere efficacia e di rimanere in vigore, nel caso in cui una norma di legge sopraggiunta contrasti con uno o più dei criteri stessi. In questo caso la norma sopraggiunta prevale sui criteri che contrasta, fintanto che i criteri non vengono revisionati ed aggiornati alle nuove disposizioni di legge.
3. I presenti criteri non sostituiscono, ma si affiancano, alle norme contenute negli strumenti urbanistici (P.S.C., R.U.E., P.O.C.) in vigore nei comuni elencati nel precedente art. 1,

comma 2. Nel caso in cui i presenti criteri contrastino con le norme dei predetti strumenti urbanistici, quest'ultime prevalgono sui criteri stessi.

Art. 3 – Criteri locali

1. La somma dei territori dei comuni, associati all'Unione dei comuni (Ente locale), è esente da contingenti numerici, relativi al numero massimo d'autorizzazioni rilasciabili per l'attività di somministrazione d'alimenti e bevande; detta somma dei territori comunali, rappresenta l'ambito territoriale sovra comunale, di riferimento, per l'applicazione dei presenti criteri di programmazione dei pubblici esercizi.
2. I presenti criteri sono ispirati al principio della libera concorrenza e sono finalizzati alla valorizzazione della qualità della somministrazione; essi sono connessi alle seguenti esigenze: **2.1)** di rendere un adeguato servizio ai consumatori, **2.2)** di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, **2.3)** di promuovere il turismo, l'enogastronomia, le produzioni tipiche locali, **2.4)** di garantire adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, considerando la compatibilità dei pubblici esercizi con i fattori: **2.4.1)** della mobilità e del traffico, **2.4.2)** dell'inquinamento, **2.5)** di garantire un ordinato assetto del territorio e delle necessità pubbliche d'interesse generale, **2.6)** di rendere compatibili gli insediamenti di pubblici esercizi con gli insediamenti residenziali.

Art. 4 – Compatibilità

1. In relazione ai criteri descritti nel precedente art. 3, comma 2 ed alla necessaria compatibilità, della programmazione dei Pubblici Esercizi (P.E.), con i fattori ivi considerati, all'interno dell'ambito territoriale sovra comunale, di cui ai precedenti art. 3, comma 1 ed art. 1, comma 2, sono individuati dei parametri qualitativi, anche di natura limitativa, nell'utilizzo dell'ambito territoriale stesso.
2. Nell'ambito territoriale sovra comunale, di cui ai precedenti comma 1 ed art. 3, comma 1, sono individuate le zone, di seguito elencate, nelle quali è inibito l'insediamento di nuovi P.E., oltre a quelli esistenti (e per i quali, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed agli strumenti urbanistici locali, è consentito il trasferimento nella stessa zona), in considerazione delle necessarie compatibilità, di cui al precedente art. 3, comma 2 e di quelle eventualmente aggiunte, negli allegati (quali parti integranti e sostanziali ai presenti criteri) e relativi a ciascuna delle zone stesse:
 - a. territorio comunale di Poggio Berni: nessuna zona del territorio comunale;
 - b. territorio comunale di Santarcangelo di Romagna: zona denominata "Parte del Centro Storico Alto", cioè parte del centro storico medioevale, come individuato nella planimetria, qui allegata sub. "1", le cui caratteristiche e problematicità, sono illustrate nella relazione tecnica, qui allegata sub. "2";
 - c. territorio comunale di Torriana: nessuna zona del territorio comunale;
 - d. territorio comunale di Verucchio: nessuna zona del territorio comunale.
3. Nell'ambito territoriale sovra comunale, di cui ai precedenti comma 1 ed art. 3, comma 1, sono individuate le zone, di seguito elencate, nelle quali sono inibiti nuovi P.E. o la trasformazione di P.E. esistenti (compresi il subentro o cambio di gestione), per

l'insediamento di così detti "fast food", che somministrano in modo esclusivo cibi veloci (hot dog, hamburger, ecc.), in considerazione delle necessarie compatibilità, di cui al precedente art. 3, comma 2 e di quelle eventualmente aggiunte, negli allegati (quali parti integranti e sostanziali ai presenti criteri) e relativi a ciascuna delle zone stesse. Sono esclusi da detta inibizione i bar, compresi quelli che fanno attività di piccola ristorazione; locali che, tuttavia, non possono essere trasformati in ristoranti, per l'insediamento dell'attività inibita:

- a. territorio comunale di Poggio Berni: .nessuna zona del territorio comunale ;
- b. territorio comunale di Santarcangelo di Romagna: nel solo Centro Storico; come delimitato dal vigente Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), coerentemente con l'avvenuto riconoscimento di "Città slow" e con la volontà dell'Amministrazione locale di legare l'immagine del centro storico, di notevole pregio architettonico ed artistico, alla tradizione ed alla cultura locali.
- c. territorio comunale di Torriana: .nessuna zona del territorio comunale ;
- d. territorio comunale di Verucchio: .nessuna zona del territorio comunale

Art. 5 – Requisiti per i nuovi insediamenti

1. Per gli insediamenti di nuovi P.E., devono essere rispettate sia le norme contenute negli artt. 6 e 8 della L.R. n. 14/2003; nonché quanto contenuto negli articoli seguenti.
2. Per nuovo P.E., s'intende anche il trasferimento di un P.E. esistente, in altri locali, accompagnato dall'ampliamento della superficie dell'esercizio stesso maggiore del 20%.
3. Non si applica il comma 1 del presente articolo in caso di trasferimento di attività dovuto a sfratto esecutivo comprovato da idonea documentazione rilasciati dagli organi competenti.

Art. 6 – Requisiti strutturali

1. Dimensione: 1.1) in relazione alla dimensione media della superficie dei locali esistenti, adibiti a P.E. e della considerata compatibilità con la necessità di mantenere adeguate condizioni di servizio al consumatore, nella parte del territorio del Comune di Santarcangelo, individuata come "Centro Storico" dai vigenti strumenti urbanistici, i locali adibiti a nuovo P.E. (od adibiti alla somministrazione ed a ciò attestati dal certificato di conformità urbanistica-edilizia ed agibilità), non potranno avere una superficie calpestabile inferiore a quella individuata nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Analogamente nella parte del territorio del Comune di Verucchio, individuata come "Territorio Urbanizzato di Villa Verucchio" dai vigenti strumenti urbanistici, i locali adibiti a nuovo P.E. (od adibiti alla somministrazione ed a ciò attestati dal certificato di conformità urbanistica-edilizia ed agibilità), non potranno avere una superficie calpestabile inferiore a quelle individuate nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). **1.2)** nelle restanti parti del territorio dell'Ente Locale, nelle quali è consentito l'insediamento di nuovi P.E., non vi sono limiti di superficie per tali attività.
2. Parcheggi: la dotazione di spazi destinati a parcheggio, per l'insediamento, la fruibilità, la funzionalità, nonché la corretta integrazione urbana dei nuovi P.E., è stabilita dallo

- strumento urbanistico comunale e, laddove esistenti, dai relativi piani attuativi.
3. **Impatto ambientale di tipo acustico: 3.1)** al fine d'insediare un nuovo P.E., è necessaria anche la documentazione di previsione d'impatto acustico, di cui alla L.R. n. 15/2001 e della delibera di Giunta regionale n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in materia, che contenga, tra l'altro, la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, necessari per rispettare i limiti od i valori previsti dalla normativa vigente. In tal caso occorrerà valutare il grado d'attenuazione, in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto, dell'opera proposta. **3.2)** In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dei criteri approvati con la delibera di Giunta regionale n. 673/2004, per la realizzazione, ampliamento, modifica, di circoli privati, o P.E., che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare o modificare il clima acustico, normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, dev'essere prodotta una dichiarazione (sostitutiva d'atto notorio, attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000), da parte del titolare dell'attività, a disposizione dell'Autorità di controllo. **3.3)** Nel caso d'eventuale richiesta di somministrazione temporanea, all'esterno dei locali del P.E., l'attività dovrà rispettare i vigenti limiti riguardanti l'emissioni sonore, in relazione al contenimento dell'inquinamento acustico. **3.4)** L'Ente locale si riserva di chiedere al titolare del P.E. in attività, una verifica acustica, strumentale e "post operam", che attesti l'avvenuto rispetto dei valori limite, previsti dalla vigente normativa, in materia d'inquinamento acustico, in conformità con le stime previsionali prodotte e presentate per l'insediamento del P.E..
 4. **Gestione dei rifiuti:** i locali del nuovo P.E., devono avere uno spazio idoneo, destinato ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere prodotti dall'attività, compresi gli imballaggi ed i contenitori a perdere.
 5. **Accessibilità a soggetti diversamente abili:** i locali del nuovo P.E., destinati alla somministrazione al pubblico e compresi tutti i relativi servizi, devono essere accessibili da parte dei soggetti diversamente abili.
 6. **Servizio igienico di cortesia:** i locali del nuovo P.E. deve avere anche un servizio igienico di cortesia, intendendo che non debba essere, necessariamente, un ulteriore servizio igienico, rispetto a quelli previsti dal vigente Regolamento d'Igiene, ma che debba essere messo a disposizione di tutti coloro che ne fanno richiesta, anche se non sono clienti.
 7. **Sistemi di sicurezza:** i locali del nuovo P.E. devono essere protetti, con l'installazione, quanto meno, di sistemi passivi, quali cassa a tempo, blindature, dispositivi antitaccheggio, vetri antisfondamento, ecc..

Art. 7 – Requisiti gestionali

1. **Carta dei prodotti:** nei nuovi P.E., il titolare si impegna ad esporre, all'esterno dei locali e a mettere a disposizione dei clienti, la carta dei prodotti offerti, possibilmente anche in lingua inglese.
2. **Impegni del titolare:** per l'apertura di un nuovo P.E., il titolare dell'attività (con proposta presentata all'Ente locale, in sede di domanda di rilascio dell'autorizzazione), si deve

impegnare a: **2.1)** utilizzare anche prodotti D.O.P. ed I.G.T., della provincia di Rimini e vini D.O.C. e D.O.C.G. della provincia di Rimini; **2.2)** frequentare periodicamente corsi di formazione od aggiornamento professionale, nel settore alimentare, del commercio, del turismo, organizzato da qualificate/i: **2.2.1)** associazioni di categoria, **2.2.2)** o da soggetti autorizzati; **2.3)** garantire la presenza nei locali del P.E., con le modalità comunque previste dalle vigenti norme in materia, durante l'orario d'apertura dell'esercizio, di almeno un addetto (titolare, delegato, preposto, dipendente), munito dei requisiti professionali; **2.4)** partecipare agli incontri indetti dall'Amministrazione al fine di valorizzare e promuovere il commercio ed il turismo.

Art. 8 – Apertura, trasferimento di sede, ampliamento

1. La procedura amministrativa per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, di un P.E. (utilizzando la modulistica dello Sportello Unico per le Attività Produttive - S.U.A.P.), comporta la predisposizione e presentazione dei seguenti allegati:
 - a. planimetria dei locali, in scala non inferiore ad 1:100, con l'indicazione della superficie (in metri quadrati – mq.) totale dei locali, di quella destinata all'attività di somministrazione; debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie dello stato di fatto e di progetto, dalle quali devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio, ai sensi del D.M. dell'Interno n. 564/1992;
 - b. la certificazione, od autocertificazione di conformità urbanistica-edilizia e d'agibilità dei locali, per la destinazione d'uso idonea all'esercizio;
 - c. il certificato di prevenzione incendi, in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa domanda, da inoltrare, a cura dello S.u.a.p., al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - d. la documentazione di previsione d'impatto acustico;
 - e. la dichiarazione inerente il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle misure di prevenzione antincendio;
 - f. il modulo per la notifica ai fini igienico-sanitari, dello svolgimento dell'attività;
 - g. l'autocertificazione, comprovante la disponibilità dei locali, nei quali s'intende esercitare l'attività di somministrazione d'alimenti e bevande;
 - h. per l'apertura di nuovi P.E., la documentazione inerente i requisiti di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Art. 9 – Autorizzazioni in deroga

1. L'Ente locale può rilasciare autorizzazioni, in deroga ai criteri previsti nel presente regolamento, nei seguenti casi: **1.1)** nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale, di cui all'art. 8, della L.R. n. 14/1999; **1.2)** nell'ambito di programmi locali d'intervento per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n. 41/1997; **1.3)** nell'ambito di progetti volti al recupero ed alla riqualificazione d'edifici di particolare valore storico; **1.4)** all'interno di medio o grandi strutture di vendita, autorizzate ai sensi della L.R. n. 14/1999.

TITOLO II Disposizioni generali

Art. 10 – Applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo II, si applicano a tutte l'attività di P.E., comprese quelle esistenti all'entrata in vigore dei presenti criteri.

Art. 11 – Orari e chiusura temporanea

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione, deve comunicare l'orario d'apertura e di chiusura del proprio esercizio, con tre giorni d'anticipo, rispetto all'attivazione; fermo restando cause di forza maggiore.
2. Il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare all'Ente locale la chiusura temporanea dell'esercizio, solo se superiore a trenta giorni (n. 30 gg.) consecutivi; detta comunicazione va effettuata con dieci giorni d'anticipo, rispetto all'attivazione, fermo restando cause di forza maggiore.
3. La chiusura temporanea dell'esercizio dev'essere comunicata al pubblico, con l'esposizione d'apposito cartello, leggibile dall'esterno del locale.
4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nel cartello che espone gli orari del P.E..
5. L'Ente locale, al fine d'assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, si riserva di proporre, ove lo ritenga opportuno, programmi d'apertura per turno, degli esercizi di somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande, come previsto dall'art. 17, comma 2, della L.R. n. 14/2003.

Art. 12 – Piccoli intrattenimenti

1. In conformità all'art. 12, comma 2, della L.R. n. 14/2003, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione d'alimenti e bevande, abilitano anche lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali, senza ballo.
2. Nella definizione di piccoli intrattenimenti, senza ballo, s'intendono inclusi: spettacoli, divertimenti, attrazioni, ai quali il pubblico assista in forma sostanzialmente passiva, oppure attiva, ad esclusione degli intrattenimenti danzanti, che consistono in rappresentazioni musicali, nell'esposizione d'opere artistiche, nella presentazione di libri, nella tenuta di conferenze e manifestazioni simili.
3. I piccoli intrattenimenti, di cui ai precedenti comma 1 e 2, devono essere fatti in sale con capienza contenente l'afflusso non superiore a cento (n. 100) persone, dove la clientele acceda per la consumazione, senza la presenza d'elementi atti a trasformare l'esercizio, in locale di pubblico spettacolo o d'intrattenimento, senza il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza aumento del costo delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e d'inquinamento acustico.
4. E' vietato, salvo apposita autorizzazione, effettuare i piccoli intrattenimenti, di cui al presente articolo, negli spazi esterni al locale, o collocare all'esterno strumentazione e/o

amplificazione acustica, per lo svolgimento dell'intrattenimento o per la diffusione dello stesso o della musica.

Art. 13 – Attività temporanea

1. L'attività di somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande, può essere svolta temporaneamente, in occasione di fiere, feste, mercati od altre riunioni straordinarie di persone, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 14/2003; detta attività può essere esercitata soltanto da coloro che possiedono i requisiti professionali, previsti dalla legge e per un periodo non superiore a trenta giorni (n. 30 gg.) consecutivi.
2. Per l'avvio dell'attività di somministrazione temporanea, devono essere rispettati i requisiti previsti dalle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza.
3. Il medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture, non può avviare un'attività di somministrazione temporanea, se non sono trascorsi almeno trenta giorni (n. 30 gg.) consecutivi, dall'esercizio temporaneo precedente; fatto salvo il caso d'iniziativa/eventi promossi dall'Ente.

Art. 14 – Somministrazione di alcolici

1. Negli esercizi che operano nell'ambito d'impianti sportivi, fiere, in complessi d'attrazione di spettacoli viaggianti, installati permanentemente o temporaneamente, nel'ambito di manifestazioni sportive, musicali all'aperto, nelle scuole, è inibita la somministrazione di bevande, che hanno un contenuto alcolico superiore al 21% del volume.
2. E' altresì inibita la somministrazione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, con distributori automatici, nelle fattispecie indicate dall'art. 11 della L.R. n. 14/2003.
3. Al fine di prevenire e/o limitare conseguenze dannose, collegate alla somministrazione d'alcolici, in particolari situazioni di tempo, di luogo ed in presenza di comprovate esigenze d'interesse pubblico, potranno essere adottate apposite ordinanze, per interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche: **3.1)** come disposizione generale, per tutti gli esercizi, di una o più zone del territorio; **3.2)** come prescrizione temporanea, per determinati esercizi; **3.3)** in particolari occasioni e/o determinate fasce orarie.

Art. 15 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 6/2004, con la sanzione pecuniaria, da un minimo di €. 100,00, ad un massimo di €. 1.000,00.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, dalla data d'approvazione della deliberazione, da parte dell'Ente locale – Unione dei comuni Valle del Marecchia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessa d'avere validità e perciò viene automaticamente abrogata, ogni altra norma regolamentare in materia, dei comuni associati.